



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr.	Luigi CIRILLO	Presidente
dr.ssa	Maria Luisa ROMANO	Consigliere
dr.	Rocco LOTITO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 9279 del Registro di Segreteria, promosso nei confronti del tesoriere dell'Amministrazione provinciale di Matera (MT), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per il conto giudiziale 20068 relativo all'esercizio finanziario 2019.

Vista la relazione n. 153/2025, depositata in data 23/10/2025 dal Magistrato istruttore designato per l'esame dei conti giudiziali;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, l'avv. Francesco Buscicchio, su delega dell'avv. Gaetano Di Martino, per l'Istituto di credito, e il Pubblico Ministero nella persona del dr. Nicola Adamo Pepe, che concludevano come da verbale di udienza;

premessi in

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione di deferimento n. 153/2025, depositata in data 23/10/2025, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto il conto epigrafato, reso dalla convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in qualità di agente contabile/tesoriere dell'Amministrazione provinciale di Matera.

Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame del conto, il quale risultava depositato senza la parte relativa alla "gestione delle entrate" e privo della sottoscrizione dell'agente contabile; tale carenza precluderebbe la disamina in questa sede del conto.

2. Con decreto presidenziale del 27 ottobre 2025 – comunicato a mezzo PEC (unitamente alla relazione) all'Ente, e da quest'ultimo notificato all'agente contabile – veniva fissata per la discussione dell'epigrafato giudizio l'udienza del 24 marzo 2026, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.

3. Con memoria di costituzione per la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., l'avv. Gaetano Di Martino evidenziava, tra l'altro:

- che, all'esito delle ricerche dei documenti aventi ad oggetto la resa del conto in questione, avviate dalla Banca dopo aver ricevuto la relazione di deferimento e il decreto di fissazione di udienza, si rinveniva documentazione risultante «... completa, fin dall'origine, della sezione relativa alla "gestione delle entrate", invece assente in quella trasmessa dall'Amministrazione Provinciale di Matera all'Ecc.ma Corte dei Conti»;

- che tale documentazione era stata a suo tempo trasmessa in formato cartaceo – circostanza che, visto il lungo tempo trascorso, non aveva consentito di

reperirne copia sottoscritta con ricevuta di consegna – e, conseguentemente, la Banca, con pec del 20.1.2026, provvedeva a trasmettere copia conforme della resa del conto in questione all'amministrazione provinciale che, con pec del 16.2.2026, comunicava di aver trasmesso a questa Corte quanto ricevuto.

Con la predetta memoria si chiedeva che venisse respinto ogni addebito di irregolarità mosso nei confronti dell'esponente MPS e che venisse accertata la regolarità della gestione e, in ogni caso, l'assenza di responsabilità dell'agente contabile in merito al conto giudiziale n. 20068.

4. All'odierna pubblica udienza, data per letta la relazione previa acquisizione del consenso delle parti, l'avv. Buscicchio si riportava alla memoria difensiva insistendo nelle richieste ivi contenute, rappresentando, in particolare, che dal verbale n. 37 dei Revisori si evince l'avvenuta trasmissione - a suo tempo – di tutta la documentazione da parte del tesoriere; il P.M. concludeva per l'improcedibilità del conto giudiziale. Quindi il giudizio passava in decisione.

5. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto, quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunciata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:

a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

5.1. Orbene, il conto originariamente depositato è risultato sprovvisto di sottoscrizione e privo della parte relativa alla “gestione delle entrate”.

5.1.1. Si osserva che la sottoscrizione del conto giudiziale funge da requisito previsto a pena di radicale ed insanabile nullità dell'atto (artt. 1325 n.4 e 1418 comma 2 c.c.; artt. 36, comma 1, e 44, comma 2, c.g.c.), considerati la funzione pubblicistica svolta dell'agente contabile, ovvero il maneggio di denaro pubblico, e la funzione del conto giudiziale, ovvero la documentazione di tale maneggio, che discendono dal R.D. 2440/1923 e dal R.D. 827/1924. In altri termini, la spendita del nome è requisito di esistenza giuridica dell'atto, che serve ad individuare il responsabile della gestione contabile ivi documentata, ed in mancanza di un conto il giudizio non può essere instaurato e, se iniziato, va dichiarato improcedibile.

5.1.2 Il conto come pervenuto a questa Sezione, inoltre, risulta privo della parte relativa alle entrate e non è conforme al modello di cui all'All. n. 17 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, da utilizzarsi nella fattispecie (cfr. art. 226 TUEL), che prevede apposito prospetto esplicativo delle entrate (cfr. All. n. 17/1) e, in ogni caso, non può ritenersi rappresentativo della gestione di tesoreria, nelle forme che ne consentano un esame nel merito; quindi, deve essere dichiarato improcedibile anche sotto tale ulteriore aspetto.

5.2. Pertanto, in forza delle suesposte considerazioni, il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

5.3. Deve, peraltro, essere considerato che in corso di causa, con la memoria di

costituzione, il convenuto agente contabile ha rappresentato che, non avendo potuto reperire copia dell'originario conto sottoscritto, redatto in forma cartacea e comprensivo della sezione relativa alla gestione delle entrate, con pec del 20.1.2026 ha provveduto a trasmettere nuovamente, in copia conforme, la Resa del Conto in epigrafe, sottoscrivendo digitalmente i documenti inviati che l'Amministrazione Provinciale di Matera ha comunicato di aver trasmesso a questa Corte.

5.4. La Sezione, peraltro, rileva che in data 30/01/2026 risulta depositato dall'Amministrazione provinciale, in copia conforme, la Resa del Conto – Es. Finanziario 2019, digitalmente sottoscritta dalla Banca, e che il conto risulta elaborato secondo un modello conforme a quello prescritto; conseguentemente, ferma restando, per le suesposte ragioni, l'improcedibilità del presente giudizio, il conto sottoscritto, e provvisto dei requisiti minimi di forma-sostanza, con la relativa parifica già agli atti, dovrà essere iscritto a ruolo con un nuovo numero di registro, a cura della Segreteria, con decorrenza del termine quinquennale ex art. 150 c.g.c. a partire dalla data del relativo deposito.

Non si può, ovviamente, allo stato provvedere in merito alle ulteriori richieste formulate dalla Banca convenuta di accertare la regolarità della gestione, restando fermo che la presente decisione, essendo di mero rito, non equivale a discarico, dovendosi procedere all'istruttoria nel merito del conto in esame.

6. Atteso che la improcedibilità risulta imputabile non all'agente contabile convenuto in giudizio (che aveva, a quanto consta, regolarmente sottoscritto i conti giudiziali completi) ma ad errori di trasmissione dei file digitalmente sottoscritti dei conti da parte dell'amministrazione, non può configurarsi una soccombenza in senso tecnico del convenuto tesoriere, onde può procedersi alla

compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 9279, relativo al conto giudiziale n. 20068, lo dichiara improcedibile nei sensi di cui in parte motiva, disponendo che la Segreteria provveda all'iscrizione a ruolo, con nuovo numero, del conto con la relativa parificazione. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 24 marzo 2026.

L'estensore

Il Presidente

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(Rocco LOTITO)

(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il 8 maggio 2026

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente

dott.ssa Agata VASTA